

61 - 2
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE n. del

24 GENNAIO 2019

COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

**CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CON SEDE IN OMEGNA
– VIA MAZZINI 117**

E

**SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN UDINE (UD), VIA VITTORIO
VENETO, 45 - PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHiatrici**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL (part. IVA 00634880033) qui rappresentata dal Direttore Sostituto SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr. Angelo Mazza, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Omegna via Mazzini n. 117

E

La Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l.", di seguito denominata semplicemente Sereni Orizzonti (P.IVA/C.F. 02833470301) qui rappresentata dal Legale Rappresentante Valentino Bortolussi, nato a Besançon il 18.07.1968, residente a Udine (UD) domiciliato presso la sede legale della Società Sereni Orizzonti 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL convenziona Sereni Orizzonti 1 relativamente ai Gruppi Appartamento di Cavaglià e Piedicavallo, d'ora in avanti denominati Presidi, regolarmente autorizzati al funzionamento rispettivamente con deliberazioni n. 556 e 555 dell'ASL BI di Biella nonché accreditati, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti, come di seguito specificato:

- con atto deliberativo n. 187 del 23.03.2015 del Direttore Generale dell' ASL BI di Biella è stato disposto, ai sensi del punto 23 a) della D.G.R. 25-12129/2009, l'accreditamento istituzionale dei n. 3 Gruppi Appartamento di tipo B di Cavaglià ciascuno composto da n. 6 p.l. (per un totale di n. 18 p.l.)

- con atto determinativo n. 76 del 27.07.2015 del Direttore del Distretto n. 1 dell'ASL BI di Biella è stato disposto, ai sensi del punto 23 a) della D.G.:R. 25-12129/2009 l'accreditamento istituzionale dei n. 3 Gruppi Appartamento di tipo A di Piedicavallo ciascuno composto da n. 6 p.l. (per un totale di n. 18 p.l.).

La volturazione dei titoli autorizzativi di cui sopra è avvenuta a favore di Sereni Orizzonti 1, per entrambi i Presidi, con deliberazione n. 202 del 20.05.2016 adottata dal direttore Generale dell'ASL BI

Sereni Orizzonti 1 accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai Centri di Salute Mentale dell'ASL qualora abbia posti disponibili.

ART. 2 – CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Sereni Orizzonti 1, attraverso i Presidi, si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Nei Presidi è prevista la figura di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Nei Presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un Medico che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l’armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l’integrazione.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Per l’esercizio dell’attività, oggetto della presente convenzione, Sereni Orizzonti 1 mette a disposizione:

- 1) il Presidio Gruppo Appartamento di tipo B sito a Cavaglià in via Villette Strà, n. 26
- 2) il Presidio Gruppo Appartamento di tipo A sito a Piedicavallo in via Roma n. 12 con tutte le attrezzature e gli arredi all’uopo esistenti
- 3) il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente;
- 4) le seguenti prestazioni: vitto, alloggio, assistenza continuativa sulle 24 ore, assistenza medica, consulenze specialistiche, attività riabilitative.

In ogni caso Sereni Orizzonti 1 si impegna a rispettare gli standard minimi di personale previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura considerata e ad assicurare la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione.

ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L’ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accettare che le caratteristiche della struttura rispondano alle esigenze dell’utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo.

L’ASL si impegna verso Sereni Orizzonti 1 a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori dei Presidi in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per la struttura di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio;
- assicurare la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'équipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.

Sereni Orizzonti si impegna verso l'ASL a:

- effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze;
- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 – 3 letti;
- garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- garantire una adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale della struttura;
- rispettare i diritti e la libertà di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura;
- predisporre una relazione semestrale di verifica, ed inviarla al DSM entro i mesi di giugno e novembre;
- attivare tutti gli strumenti idonei alla tutela dell'utente per favorire la realizzazione del progetto terapeutico;
- attuare le indicazioni terapeutico – riabilitative e assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall'équipe psichiatrica dell'ASL, in accordo con il soggetto ed i familiari, e a consentire agli operatori dell'ASL ed ai familiari libero accesso alla struttura;
- garantire copertura assicurativa degli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dagli ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;

Sereni Orizzonti 1 inoltre, nei confronti dell'ospite, si impegna a:

- realizzare tutte le attività elencate nell'art. 2, nel rispetto della persona come soggetto – individuo con una propria dignità;
- assicurare la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita (alimentazione, igiene protezione ambientale, riposo, comunicazione.....);
- attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
- ascoltare le sue richieste, e nel limite del possibile, accoglierle ed esaudirle;

- rispettare la sua riservatezza;
- non richiedere denaro per le attività o prestazioni non concordate con gli Operatori dell’ASL.

ART. 5 – PRESTAZIONI

Le attività organizzate all’interno della struttura dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti.

Sereni Orizzonti 1 si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente ed al progetto concordato.

LA Cooperativa non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI

Sereni Orizzonti 1 concorderà con l’equipe psichiatrica dell’ASL e la propria equipe sanitaria l’ammissione degli assistiti per i quali l’ASL assumerà l’onere della retta in misura totale o parziale.

L’ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà il ricovero, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previi adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente.

L’inserimento presso la struttura sarà autorizzato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell’assistito, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale su proposta del Centro di Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio e conterrà l’indicazione dell’eventuale contributo retta a carico dell’utente.

ART. 7 – COMUNICAZIONI ALL’ASL

Sereni Orizzonti 1 comunicherà immediatamente all’ASL via fax (0324 491314) e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell’assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto c);
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell’assistito;
- f) la data di dimissione;

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito dei Presidi mettersi in contatto con lo Psichiatra di riferimento o, in caso d’urgenza, con il Presidio Ospedaliero.

Del ricovero Sereni Orizzonti 1 darà comunicazione tempestiva all’ASL, tramite fax, al DSM.

ART. 8 – ASSENZE - ALLONTANAMENTI – DIMISSIONI DELL’ASSISTITO

Al verificarsi di eventi come trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, i Presidi dovranno dare immediata comunicazione all’ASL e operano un rimborso al 100% per le giornate di assenza previste dal progetto individuale e legate ai rientri in famiglia nel weekend e un rimborso al 70% fino ad un massimo di 30 giorni cumulativi annui, per i periodi di assenza più lunghi (vacanze estive o natalizie), oltre i quali non verrà corrisposta alcuna retta.

Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie l’ASL riconosce ai Presidi una retta non superiore al 60% di quanto stabilito come retta giornaliera. In caso di assenze temporanee non programmate dell’assistito, l’ASL riconosce a Sereni Orizzonti la retta ridotta del 50%, a decorrere dalla data di inizio dell’assenza, per un periodo massimo di sette giorni consecutivi; dopo tale periodo l’utente sarà considerato dimesso.

Qualora l’assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura questa dovrà darne preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg 15, all’ASL, per il tramite del DSM, via fax e successivamente in originale.

ART. 9 – RETTA

L’ammontare della retta giornaliera, comprensivo della quota sanitaria a carico dell’ASL e della quota alberghiera a carico dell’utente/Comune, per l’anno 2017, è fissato in € 70,00 per il G.A. di Cavaglià e € 90,00 per il G.A. di Piedicavallo secondo quanto previsto nei LEA nazionali e regionali, con le seguenti specificazioni

- Cavaglià - € 70,00 di cui € 35,00 quota sanitaria (50%) e € 35,00 (50%) quota alberghiera
- Piedicavallo - € 90,00 di cui € 54,00 (60%) quota sanitaria e € 36,00 (40%) quota alberghiera
- La retta è da intendersi come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza.

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell’assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per la struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della struttura.

Sereni Orizzonti 1 non potrà richiedere all’assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopraccitate (es. spese di lavanderia).

Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione del presente accordo, previa validazione da parte dell’ASL e di Sereni Orizzonti 1.

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione/decesso.

Sereni Orizzonti 1 emetterà mensilmente le relative fatture per via elettronica e l’ASL liquiderà, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, entro massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza

L'ASL pagherà la retta in base ai giorni di effettivo utilizzo della struttura, compresi i giorni di assenza degli ospiti che saranno pagati nella proporzione prevista all'art. 8;

L'importo dell'eventuale contributo retta è determinato dall'ASL valutate le specifiche esigenze personali. Il contributo sarà riscosso da Sereni Orizzonti 1 che rilascerà all'ospite regolare ricevuta fiscale.

ART. 10 – DECESSO DELL’OSPITE

In caso di decesso dell’ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste la struttura.

ART. 11 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO

L'ASL può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1.09.2018 al 31.12.2019.

ART. 13 – INADEMPIENZE - RECESSO

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo l’adempimento.

L'ASL accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza degli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente accordo nonché la facoltà per l'ASL di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato.

In ogni caso qualora l'ASL riscontri nei servizi forniti da Sereni Orizzonti condizioni non risolvibili, che impediscono lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, Sereni Orizzonti 1, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

Il presente accordo si intende invece automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo da Sereni Orizzonti 1 ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e s. c.p.c.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso di uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di bollo, copie o simili, sono a carico di Sereni Orizzonti 1.

Letto, approvato e sottoscritto

SOCIETA' Sereni Orizzonti 1
Il Legale Rappresentante
Sig. Valentino Bortolussi

ASL VCO
Il Direttore Sostituto SOC Servizio Salute
Mentale Territoriale
(Dr. Angelo Mazza)